

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di riven- dita.

- 7. 39.** Lettieri, Grandi, Pinza, Benvenuto, Colasio, Burtone, Nicola Rossi, Santagata, Tuccillo, Villari, Maccanico, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci, Bellini, Sandri, Ottone, Maurandi, Cabras, Soro.

ART. 8.

(Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi).

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fino al termine massimo del 31 dicembre 2003.

- 8. 1.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

ART. 9.

(Potenziamento dell'attività di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica).

Sopprimerlo.

- 9. 1.** Giordano, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: locali, aggiungere le seguenti: degli ordini e dei collegi professionali,

- 9. 4.** *(Testo modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con la seguente: Governo.

- 9. 2.** Pinza, Benvenuto, Lettieri, Grandi, Nicola Rossi, Santagata, Nannicini, Stradiotto, Bottino, Pistone, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Tolotti, Crisci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: a carico degli enti o degli organismi pubblici.

- 9. 3.** Grandi, Pistone, Pinza, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, De Brasi, Galeazzi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Crisci, Lettieri, Santagata, Stradiotto.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carico aggiungere le seguenti: dello Stato e.

- 9. 5. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).**

(Approvato)

(A.C. 3524 – Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessò che:

il decreto-legge in esame apporta significative modificazioni alla disciplina del concordato preventivo e delle diverse tipologie di condono tributario contenuta nella legge finanziaria per il 2003;

nel corso del mese di gennaio 2003 è stata emanata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la circolare n. 3/E, interpretativa della disciplina sopra richiamata, e sono stati altresì attivati, a livello istituzionale, numerosi canali informativi con i contribuenti, quali il « Telefisco » ed un numero verde, i quali hanno divulgato risposte a quesiti posti dai contribuenti

medesimi non coerenti con le modifiche legislative che, sulla materia in oggetto, sono state apportate in sede di conversione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

a predisporre tempestivamente, al fine di fugare le numerose incertezze in ordine all'applicazione della disciplina dei condoni tributari espresse dai contribuenti e dagli operatori, un'unica circolare di carattere interpretativo della disciplina in oggetto, atta a compendiare il complesso dei chiarimenti sino ad oggi espressi dall'Amministrazione finanziaria, provvedendo pertanto alla contestuale revoca di circolari, comunicati ed ogni altro atto di istruzione ai contribuenti precedentemente predisposto, al fine di definire un quadro giuridico unitario e sistematico della disciplina dei condoni tributari, idoneo ad agevolare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

9/3524/1. Leo.

La Camera,

premesso che:

è necessario adottare con sollecitudine misure in grado di favorire il rilancio dell'agricoltura nelle regioni meridionali, attualmente interessate da una situazione di grave crisi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere i benefici previsti, in termini di definizione automatica per gli anni pregressi, dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), come modificato dal decreto-legge in esame, siano estesi anche ai datori di lavoro agricoli, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni ed ai rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale operanti nelle regioni meridionali, che siano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi

relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, a tal fine modificando anche la disciplina vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali in agricoltura.

9/3524/2. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sardelli, Lezza, Testoni, Baiamonte, Amato, Lazzari, Lorusso, Marinello, Vigliani Miglietta, Patarino, Mongiello, Spina Diana, Santori, Alfredo Vito, La Grua, Meroi, La Starza, Sanza.

La Camera,

premesso che:

occorre disciplinare le prestazioni di lavoro effettuate nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione, anche alla luce della recente denuncia dell'INPS, che ha rilevato l'esistenza, in tale settore, di fenomeni di evasione tributaria e contributiva,

impegna il Governo

ad assumere in tempi brevi ogni iniziativa, anche di carattere normativo, per la regolazione, sotto il profilo fiscale con le necessarie conseguenze di carattere contributivo, di tale tipologia di attività, avendo come punto di riferimento la disciplina dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

9/3524/3. Grandi, Pinza, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Russo Spena.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di adempimento di obblighi comunitari;

l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come sostituito dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, stabilisce che l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applica agli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993;

l'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 è stato adottato in ottemperanza alle decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9 dicembre 1992 e del 1° marzo 1995, che imponevano la sospensione e il recupero, in quanto qualificabili come aiuti di Stato vietati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, delle agevolazioni recate dal citato articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno;

la limitazione della fruizione dell'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno agli stabilimenti divenuti atti all'uso entro la data del 31 dicembre 1993 ha inteso fare salvi gli investimenti effettuati in buona fede anteriormente a tale data;

tale disposizione, non risultando del tutto chiaro quando debba ritenersi verificata l'attitudine degli investimenti all'uso, ha dato luogo a contenzioso tra l'amministrazione finanziaria e i contribuenti che hanno iniziato gli investimenti agevolabili prima della suddetta data del 31 dicembre 1993;

è urgente adottare una norma di interpretazione autentica dell'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 che chiarisca la portata della norma, facendo salvo il legittimo affidamento nella fruizione dell'agevolazione dei contribuenti che abbiano iniziato gli investimenti prima della data del 31 dicembre 1993,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di chiarire che l'articolo 12 del decreto-legge n. 32 del 1995 si interpreta nel senso che, per gli stabilimenti completati entro l'anno 1995, è sufficiente che al

31 dicembre 1993 risultino effettuati investimenti minimi, anche non immobiliari, purché idonei a garantire l'effettività e il ragionevole completamento dell'investimento, prescindendo da ogni attività o bene di investimento soggetto a qualsivoglia autorizzazione o licenza.

9/3524/4. Gironda Veraldi, Antonio Pepe, Degennaro.

La Camera,

in corso di esame del disegno di legge 3524-A, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

impegna il Governo

ad adottare, entro il 16 maggio 2003, ogni iniziativa di sua competenza al fine di eliminare le disparità di trattamento fra contribuenti proprietari di aree edificabili e con destinazioni agricole possedute dal 1° gennaio 2003, che si avvalgono dei benefici del suddetto decreto per quanto attiene la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 81 comma 1, lettere *a)* e *b)* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, fra coloro che procedono alla vendita di tali aree nel mercato privato e fra chi è sottoposto a processo di esproprio. Tutto ciò tenendo presente che la percentuale del 20 per cento di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si allinei alla percentuale del 4 per cento prevista per i cittadini che aderiscano alla procedura dell'articolo 2, comma secondo, con autovalutazione e perizia giurata entro il 16 maggio.

9/3524/5. Nannicini, Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

molte squadre del campionato di calcio delle leghe nazionali professionisti

di serie A, B e C versano in un grave stato di crisi economico e finanziario. La trasformazione delle società sportive in spa con fini di lucro, gli effetti della « sentenza Bosman » e il nuovo accordo sullo sfruttamento dei diritti televisivi in chiaro e criptati con proventi nettamente inferiori a quelli previsti, impongono una profonda ristrutturazione dell'organizzazione del calcio professionistico;

la Federazione italiana giuoco calcio (F.I.G.C.) è associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi;

la F.I.G.C., nell'ambito delle proprie competenze, promuove la massima diffusione della pratica del giuoco del calcio in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento al calcio giovanile. La F.I.G.C. detta principi affinché ogni giovane atleta formato ai fini di alta competizione sportiva riceva una formazione educativa e lavorativa complementare alla sua formazione sportiva. Compito statutario della F.I.G.C. è quello di conciliare la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale;

i vivai delle squadre delle leghe professioniste, vero terreno di coltura sul quale nascono i talenti, sono stati praticamente azzerati in base all'erronea convinzione che la stipula di contratti con giocatori extracomunitari sia meno onerosa;

la Federazione deve avere come missione quella di mettere in atto un progetto pedagogico, non solo nella sua dimensione calcistica, ma nella formazione dei valori dei giovani che svolgono attività sportiva, con la realizzazione di centri per la formazione;

l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), recante disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica, è rivolto alle oltre centomila società ed associazioni sportive

senza fini di lucro, vero e proprio patrimonio formativo del Paese, che si affiancano alla scuola e alla famiglia nella formazione dei giovani;

il trattato di Nizza ha riconosciuto la specificità del mondo associativo sportivo, con particolare riferimento all'attività giovanile, rispetto alla normativa comunitaria, al fine di rispettare le tradizioni dei paesi membri;

il testo unico delle disposizioni sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede, all'articolo 27, comma 5-bis, che « con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire fra le federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione è effettuata dal CONI con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili »,

impegna il Governo

a promuovere una riforma della disciplina relativa ai bilanci di esercizio delle società sportive professionistiche tesa a rafforzare i controlli e la vigilanza sulle medesime, indurre comportamenti di spesa virtuosi, rafforzare i controlli della Guardia di finanza sulle transazioni finanziarie collegate ai trasferimenti di sportivi professionisti o comunque retribuiti su base internazionale anche con riferimento alle opportunità di limitare l'ingresso di sportivi professionisti extracomunitari alle sole sostituzioni dei medesimi già tesserati, rafforzare gli incentivi relativi alla promozione dei vivai giovanili.

9/3524/6. (nuova formulazione) Caparini, Cè, Bianchi Clerici, Rizzi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

premesso che il significato economico e sociale del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si colloca a livello non inferiore a quello degli emolumenti arretrati percepiti per prestazione di lavoro dipendente,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee ad equiparare il trattamento tributario delle due fattispecie previste rispettivamente dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 16, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.

9/3524/7. Benvenuto.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

considerata l'opportunità di rafforzare i presidi di posti dall'ordinamento a tutela del mantenimento della legalità tributaria, specialmente in un momento di sensibili modifiche dell'organizzazione e della normativa fiscali,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee a privilegiare la stabilità e l'esperienza dei componenti delle commissioni tributarie, a facilitarne la stabilità nel territorio, nonché ad incentivarne anche economicamente la produttività individuale e misurabile.

9/3524/8. Tolotti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3524 di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

premesso che appare opportuno, in ragione della complessità di molti adempimenti richiesti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di attuazione di direttive sui rifiuti, riaprire temporaneamente alcuni termini al fine di evitare eccessive penalizzazioni del tessuto delle piccole e medie imprese che operano, di norma meritoriamente e in modo capillare sul territorio nazionale, nel campo del riciclaggio e della gestione dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee a riaprire per almeno un anno i termini relativi agli obblighi di riciclaggio dei rifiuti dei beni di polietilene e di partecipazione al relativo consorzio.

9/3524/9. Cennamo.

La Camera,

premesso che è opportuno uniformare le condizioni retributive e le garanzie contrattuali dei lavoratori impegnati nel servizio di riscossione;

impegna il Governo

a riconoscere ai funzionari responsabili, nominati dai concessionari diversi da quelli di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione che svolge analoghe mansioni ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; a far sì che nei loro confronti trovino altresì applicazione gli articoli 42, 43 e 44 del medesimo decreto n. 112.

9/3524/10. De Brasi.

La Camera,

premesso che è opportuno garantire ai lavoratori impegnati nell'attività di riscossione, nel caso in cui il servizio di

riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al presente decreto, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, gli stessi diritti goduti in precedenza;

impegna il Governo

a fare applicare il trattamento normativo, economico e previdenziale, tempo per tempo in vigore per il personale dipendente dai concessionari del servizio nazionale della riscossione, nei confronti dei dipendenti dei concessionari trasferiti alle dipendenze del nuovo concessionario, che possono vantare:

a) l'assunzione a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro presso i predetti concessionari da data anteriore al 1° gennaio 2003;

b) la mancanza, alla data del trasferimento del rapporto di lavoro, dei requisiti che danno diritto alla pensione di vecchiaia.

9/3524/11. Galeazzi.

La Camera,

premesso che:

è opportuno garantire l'occupazione dei lavoratori impegnati nell'attività di riscossione nel caso in cui il servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali venga sottratto ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, di cui al decreto-legge in esame, per essere esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti,

impegna il Governo

a far riconoscere ai nuovi gestori del servizio, all'atto dell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari che, a seguito del trasferimento dell'attività, risultassero in esubero ed a

far sì che il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze del nuovo concessionario senza soluzione di continuità.

9/3524/12. Nicola Rossi.

La Camera,

premesso che:

occorre evitare, nel corso della fase di transizione determinata dal disegno di legge AS 1396 di delega fiscale attualmente all'esame del Parlamento, continue modifiche del regime fiscale del trattamento di fine rapporto, in considerazione in particolare della sua natura paraprevidenziale, sulla base della quale i singoli lavoratori progettano sul lungo periodo il suo utilizzo per finalità che assumono di fatto la natura di legittime aspettative,

impegna il Governo

fino al completamento della riforma delle aliquote IRPEF, ad applicare al trattamento di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, il regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2002.

9/3524/13. Fluvi.

La Camera,

premesso che:

la detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio si è rivelata una misura importante per avviare un'opera di riqualificazione del patrimonio abitativo del nostro Paese e per stimolare l'attività di un settore, quello edilizio, che rappresenta da sempre un volano importante per numerosi comparti produttivi,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2003 le detrazioni e la riduzione dell'aliquota IVA per i materiali edili, previste dall'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

9/3524/14. Pinza.

La Camera,

premesso che:

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori delle regioni Basilicata, Calabria e Campania interessate dal sisma del 9 settembre 1998,

impegna il Governo

a riconoscere ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1998 nelle regioni Basilicata, Calabria e Campania, per l'anno 2003, un contributo straordinario, corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti, alla riparazione o alla ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati, sempre qualora l'imposta addebitata per rivalsa non abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni

a far erogare tale contributo dai comuni, a richiesta degli interessati.

9/3524/**15**. Lettieri.

La Camera,

premesso che:

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia orientale colpiti da eventi calamitosi,

impegna il Governo

a concedere ai soggetti residenti nella Sicilia orientale danneggiati dal terremoto dell'ottobre 2002, per l'anno 2003, un contributo straordinario corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa in relazione all'attività di ripara-

zione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiati.

9/3524/**16**. Stradiotto.

La Camera,

premesso che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportati prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, in favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**17**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Santagata.

La Camera,

premesso che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo, in favore

dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**18**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Olivieri.

La Camera,

premesso che;

occorre rendere più efficaci ed incisive le agevolazioni per i territori della Sicilia colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente i termini di notificazioni dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, in favore dei soggetti residenti, aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori della Sicilia orientale colpiti dal sisma dell'ottobre 2002 e dalla caduta di cenere lavica a seguito dell'attività eruttiva dell'Etna.

9/3524/**19**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Crisci.

La Camera,

premesso che;

il provvedimento in esame non considera in maniera adeguata dal punto di vista fiscale la particolarità delle associazioni e delle imprese non *profit* e del cosiddetto terzo settore;

viceversa il volontariato, l'economia cosiddetta sociale ed il terzo settore, rappresentano un arisorsa importante per la società italiana nel suo complesso, il rinnovamento dello stesso *welfare state* del

nostro Paese, l'estensione della partecipazione dei cittadini alla vita sociale e democratica della nazione;

impegna il Governo

a valorizzare tale apporto alla società italiana prevedendo un particolare regime fiscale che faciliti il loro operare ed incoraggi la partecipazione diretta dei cittadini alle loro attività.

9/3524/**20**. Gasperoni.

La Camera,

premesso che;

occorre mantenere un clima di fiducia tra i contribuenti e l'amministrazione finanziaria, essendo tale rapporto fiduciario alla base della necessaria cooperazione tra i cittadini e l'amministrazione ai fini del superamento del fenomeno dell'evasione fiscale;

impegna il Governo

ad escludere dall'allungamento dei termini di prescrizione i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiori a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica.

9/3524/**21**. Marone.

La Camera,

premesso che;

è opportuno uniformare gradualmente la tassazione delle rendite finanziarie a quella in vigore negli altri paesi europei;

impegna il Governo

ad applicare, a decorrere dal 16 maggio 2003 e fino al 31 dicembre 2004, l'imposta del 4 per cento alle plusvalenze di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e ad incrementare detta percentuale sulle somme percepite,

per ciascun periodo d'imposta successivo, di un punto percentuale fino ad un ammontare massimo del 20 per cento.

9/3524/**22**. Agostini.

La Camera,

premesso che;

sono state introdotte agevolazioni fiscali per le società sportive; occorre garantire piena trasparenza delle scritture contabili di tali società;

impegna il Governo

a disporre specifici controlli sulle scritture contabili delle società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, allo scopo di evitare che tali società, in modo palese od occulto, possano iscriverne in apposito conto nel proprio bilancio, tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

9/3524/**23**. Lolli.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 4 del provvedimento in discussione eleva di 8,5 punti la percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto sulle somme riscosse nell'anno successivo, che i concessionari della riscossione devono versare entro il 30 dicembre di ogni anno;

tale norma implica maggiori entrate in termini di cassa per l'anno 2002, pari a 1237,4 milioni di euro;

impegna il Governo

a destinare tali maggiori entrate, almeno in parte, alle restituzioni e ai rimborsi

d'imposta da effettuale nel corso dell'anno 2003.

9/3524/**24**. Pistone.

La Camera,

premesso che;

l'articolo 4 del provvedimento in discussione eleva di 8,5 punti la percentuale di riferimento per il calcolo dell'acconto sulle somme riscosse nell'anno successivo, che i concessionari della riscossione devono versare entro il 30 dicembre di ogni anno;

tale percentuale potrebbe essere elevata di ulteriori 15 punti, in modo che la somma da versare a titolo di acconto sulle riscossioni dell'anno successivo sia equivalente ad una quota pari al 47 per cento del totale, con un notevole incremento delle previste maggiori entrate in termini di cassa;

impegna il Governo

a destinare tali maggiori entrate, almeno in parte, alle restituzioni e ai rimborsi d'imposta da effettuare nel corso dell'anno 2003.

9/3524/**25**. Labate.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), ha stabilito per i lavoratori frontalieri la tassazione dei redditi prodotti all'estero per l'importo eccedente gli 8.000 euro;

tale misura interrompe la proroga dell'esenzione dalla doppia tassazione che si ripeteva dal 1997 e che, all'atto della sua prima adozione, aveva anche sanato il contenzioso sui presupposti di tassazione maturati negli anni precedenti;

sono da tempo attivati, sia per ciò che concerne i lavoratori italiani nella Repubblica di San Marino, sia per quelli nel Principato di Monaco, negoziati tra l'Italia ed i due stati limitrofi sul tema della doppia imposizione e dei diritti e dei rapporti di lavoro transfrontaliero;

tali negoziati hanno diverso stato di avanzamento, e per entrambi si impone una consultazione dei lavoratori sulle nuove misure che verranno ad incidere sui loro redditi, come d'altra parte è stato più volte autorevolmente promesso da esponenti del Governo;

le nuove misure adottate intervengono invece a determinare un nuovo quadro di tassazione al di fuori di ogni tavolo di concertazione e causano un pesante taglio dei redditi dei lavoratori che hanno la sola colpa di avere dovuto cercare all'estero, con tutte le difficoltà, la precarietà ed i disagi del caso, il proprio lavoro,

impegna il Governo

a costituire immediatamente un tavolo di concertazione con le organizzazioni sindacali e con quelle di rappresentanza dei lavoratori frontalieri, per verificare gli effetti della nuova norma e l'impatto sui redditi colpiti. La verifica deve contemplare la possibilità di un sollecito intervento di correzione della misura adottata;

a chiarire in modo inequivocabile che il principio di esclusione dalla doppia tassazione dei redditi, affermato e più volte condiviso dal nostro Paese in sede internazionale OCSE, si applica ai redditi dei lavoratori frontalieri, garantendo la detrazione dall'imposizione italiana di quanto già pagato nel Paese di produzione del reddito;

a garantire, fino alla stipula delle convenzioni contro la doppia imposizione sui redditi, l'esenzione totale dall'imposizione italiana dei redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,

all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

9/3524/**26**. Pinotti.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 30 giugno 2003 delle norme in materia di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, già prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003),

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti per garantire che gli eventuali illeciti penali collegati ai capitali che beneficiano delle agevolazioni per il rimpatrio e la regolarizzazione non siano estinti.

9/3524/**27**. Bielli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 30 giugno 2003 delle norme in materia di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, già prevista dall'articolo 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003),

impegna il Governo

ad adottare opportuni provvedimenti affinché, sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 641, sia applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo, cui sia conferito incarico di custodia, amministrazione o deposito delle attività rimpatriate;

a disporre misure amministrative tali da garantire che per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso e il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 641.

9/3524/**28**. Ruzzante.

La Camera,

premesso che:

nell'attuale contesto di progressiva creazione di tatto di un unico mercato mondiale del lavoro, appare utile incoraggiare anche dal punto di vista economico e fiscale l'interscambio delle prestazioni lavorative così da favorire l'acquisizione all'economia nazionale delle capacità e delle esperienze tecniche e professionali maturate o affinate all'estero,

impegna il Governo

ad adottare sollecitamente misure legislative idonee ad escludere almeno parzialmente e transitoriamente dalla base imponibile i redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero, in attesa di una nuova disciplina generale per i lavoratori italiani operanti all'estero.

9/3524/**29**. Grandi.

La Camera,

premesso che:

permangono drammatiche le condizioni di vita di alcuni comuni colpiti dagli eventi alluvionali di novembre-dicembre 2002 nel Nord Italia;

nella finanziaria 2003 ad essi sono destinate risorse irrisorie, gravemente inadeguate e, per di più, non ancora erogate

impegna il Governo

a destinare congrua parte delle entrate derivanti dalle disposizioni dell'articolo 5-bis del disegno di legge n. 3524 agli

interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamità naturali nei territori delle regioni del Nord Italia negli scorsi mesi di novembre e dicembre 2002.

9/3524/**30**. Reduzzi, Rusconi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3524;

ravvisa la necessità di adottare con sollecitudine misure in grado di favorire il rilancio dell'agricoltura nelle regioni settentrionali, attualmente interessate da una situazione di grave crisi;

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie affinché i benefici previsti, in termini di definizione automatica per gli anni progressivi, dell'articolo 9 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289 del 2002), come modificato dal disegno di legge in esame, siano estesi anche ai datori di lavori agricoli, ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e ai rispettivi concedenti nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale operanti nelle regioni settentrionali, che siano debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi relativi a periodo contributivo maturati fino a tutto il 2002, a tal fine modificando anche la disciplina vigente in materia di cartolarizzazione dei crediti previdenziali in agricoltura.

9/3524/**31**. Vascon, Polledri, Bricolo, Rizzi, Pagliarini, Bianchi Clerici, Martinelli, Luciano Dussin, Fontanini, Lussana, Ercole, Francesca Martini, Caparini.

La Camera,

in relazione all'A.C. 3524, considerato che: l'articolo 5 comma 3 della legge n. 289 del 2002 (Finanziaria 2003) ha introdotto una norma interpretativa in base alla quale i contributi per il ripiano

dei disavanzi di esercizio erogati alle imprese di trasporto pubblico locale devono considerarsi imponibili ai fini IRAP;

tale disposizione presentata come norma interpretativa avente efficacia retroattiva, modifica di fatto la legislazione previgente fino al 31 dicembre 2002 dall'articolo 3 comma 2-*quinquies* del decreto-legge n. 209 del 2002 convertito in legge n. 265 del 2002;

la Corte costituzionale con sentenza n. 246 del 1992 ha stabilito che «una norma è di interpretazione autentica se incide sulla normativa senza abrogarla»;

lo Statuto dei diritti dei contribuenti prevede che le norme non possano avere effetti per il passato, ma solo per il futuro; visto che tale norma provoca un prelievo forzoso alle imprese pubbliche e private di trasporto pubblico locale stimato in 211 milioni di euro mettendo in pericolo i bilanci già approvati da centinaia di imprese;

considerato altresì che decine di imprese pubbliche e private rischiano il collasso e che comunque le aziende pubbliche si vedranno costrette a rivalersi sui cittadini già colpiti dagli aumenti delle tariffe e dall'inflazione;

tale norma mette a rischio anche le trattative per il rinnovo contrattuale degli autoferrotranvieri, già scaduto da tempo;

atteso che verrà instaurato un enorme quanto inutile contenzioso tra l'amministrazione finanziaria e le imprese pubbliche e private;

impegna il Governo

affinché venga riconosciuta l'imponibilità ai fini IRAP dei contributi in questione solo a partire dal 1° gennaio 2003 ed, inoltre, la possibilità di utilizzare in compensazione le somme indebitamente versate per il passato a titolo di IRAP.

9/3524/**32**. (Testo modificato nel corso della seduta). Duca, Pasetto, Di Gioia.

La Camera

premessi che:

nel luglio 2002 è stato promulgato il «decreto Tremonti» (n. 63 del 2002, convertito nella legge n. 112 del 2002), che dispone il trasferimento dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato alla «Patrimonio dello Stato SpA», con lo scopo dichiarato di permetterne la successiva vendita ai privati, con la sola necessità dell'intesa con il ministro dei beni e attività culturali;

il Governo, con l'emanazione del decreto-legge in esame, ha ulteriormente ridotto i vincoli di tutela previsti dal decreto-legge n. 63 del 2002, attraverso i seguenti principi:

1. l'agenzia del demanio può procedere a «dismissioni urgenti» di alcuni immobili (tra cui proprio quelli dell'ETI), anche in blocco e a trattativa privata;

2. l'alienazione di detti immobili è urgente, specie per quelli il cui prezzo di vendita faccia riferimento a valori di mercato;

3. la vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in atto e gli eventuali diritti di prelazione esistenti;

il decreto-legge in esame è stato varato appena un giorno dopo quello dell'agenzia del demanio che disponeva l'acquisizione al demanio stesso di svariati immobili, 27 dei quali appartenenti all'ETI (Ente Tabacchi Italiano) in 26 diverse città italiane;

in questo modo è stata bruscamente interrotta una mirata attività intrapresa dall'ente stesso, che stava cercando di riutilizzare vasti edifici manifatturieri ormai diventati inutili, attraverso una serie di intese con «Sviluppo Italia» e i comuni interessati;

scopo dell'operazione non era tanto quello di giungere ad alienare gli immobili, bensì di concederli in locazione, previa ristrutturazione concertata con gli enti locali;

risulta che la FINTECNA abbia vincolato ben 250 milioni di euro all'acquisizione di 27 tra manifatture e depositi dell'ETI e altrettanti fondi per l'alienazione di 13 immobili di pregio di proprietà dello Stato;

la vicenda sembrerebbe incomprendibile, giacché tutte queste strutture (ETI, Agenzia del demanio, FINTECNA) sono proprietà al 100 per cento del Ministero dell'economia, e pertanto l'intera operazione si risolverebbe in uno spostamento nominale della titolarità dei beni, senza che da ciò possa derivare alcuna formazione di nuovo valore;

l'unica spiegazione plausibile dell'operazione è l'acquisizione di 550 milioni di euro da parte del Ministero dell'economia, con il conseguente miglioramento dei conti del bilancio dello Stato;

al di là del caso specifico, ed anche a prescindere dal destino e dall'intrinseco valore storico, architettonico e culturale degli immobili ETI, la maggiore preoccupazione riguarda l'introduzione di un metodo che riduce fortemente le garanzie e le tutele a favore del patrimonio storico-artistico del nostro Paese;

la stessa istituzione della « Patrimonio SpA » e della « Infrastrutture SpA » aveva destato fortissime preoccupazioni: associazioni, esperti e studiosi di chiara fama di tutte le discipline avevano unanimemente messo in risalto la gravità delle nuove norme, che potenzialmente consentirebbero la vendita dei beni storici, artistici e ambientali dello Stato, ovvero consentirebbero di usarli come garanzie nelle procedure di « cartolarizzazione », con il rischio di vederli ugualmente alienare qualora lo Stato non fosse in grado di restituire le somme anticipate dai privati;

molte associazioni ambientaliste hanno chiesto indispensabili correzioni e cautele, tra cui una norma che stabilisse la piena vigenza, per l'alienazione dei beni di interesse storico/artistico, delle cautele e procedure stabilite dal regolamento a suo tempo previsto dall'articolo 32 della legge

finanziaria n. 448 del 1998 e successivamente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283;

impegna il Governo:

a ripristinare le necessarie garanzie a tutela del patrimonio storico, artistico ed architettonico del nostro Paese evitando la riproposizione di meccanismi di alienazione come quello varato con il decreto-legge in esame e prevedendo, per le alienazioni future, il rispetto di quanto stabilito dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283.

9/3524/**33**. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

La Camera,

nell'esaminare il decreto-legge n. 282 del 2002, modificativo di diverse parti della legge finanziaria per il 2003,

considerato che:

all'articolo 22 della legge finanziaria in materia di riforma alla normativa sui videogiochi, si prevede di modificare l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso di consentire l'utilizzo delle suddette macchine, previa adozione di adeguate misure di controllo;

al comma 1 del medesimo articolo si prevede che le imposte relative agli imponibili medi forfettari per il 2003 devono essere versati entro il 15 febbraio 2003, nulla essendo dovuto per gli anni precedenti;

viceversa si prevede che non si faccia luogo a restituzione di somme già pagate a tale titolo, con ciò penalizzando proprietari e gestori che onestamente hanno versato le imposte precedentemente previste, dovendo in ogni caso versare le

imposte per il 2003, pena la confisca degli apparecchi;

tale previsione presenta taluni profili di problematicità in quanto coloro che abbiano versato le imposte potrebbero adire le vie giudiziarie per vedersi riconoscere a credito le somme già versate;

impegna il Governo

a trovare forme di compensazione ed incentivazione per le somme già versate dai gestori o proprietari videogiochi ai sensi dell'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 per gli anni precedenti, dalle imposte dovute dai medesimi per l'anno 2003, ovvero a creare altre forme di compensazioni.

9/3524/**34**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Armaroli, Vitali, Marras.

La Camera,

nell'esaminare il decreto-legge n. 282 del 2002, modificativo di diverse parti della legge finanziaria per il 2003,

considerato che:

all'articolo 22 della legge finanziaria in materia di riforma alla normativa sui videogiochi, si prevede di modificare l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nel senso di istituire una o più reti per la gestione, il controllo ed il monitoraggio dei videogiochi gestita da concessionari delegati dall'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

ai fini di un efficace controllo del fenomeno appare opportuno prevedere forme di pubblicità dei gestori-noleggiatori degli apparecchi in titolo;

impegna il Governo

ad istituire un apposito registro della categoria dei gestori-noleggiatori, cui sono

tenuti ad iscriversi tutti i soggetti interessati, anche avvalendosi delle informazioni fornite dai concessionari delle reti telematiche.

9/3524/**35**. Marras, Arnoldi, Vitali.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nel anno 2002 ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che, diversamente a quanto previsto in occasione di precedenti eventi calamitosi, il decreto ministeriale 5 dicembre 2002 ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, esclusivamente per i soggetti danneggiati che hanno subito un danno superiore al 20 per cento del valore dei beni mobili e immobili di loro proprietà;

considerato che non è stata assunta alcuna iniziativa per la sospensione dei termini contributivi relativi ai versamenti dei soggetti colpiti dalle alluvioni di novembre 2002;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché siano sospesi i termini contributivi, nonché i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari e ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, senza il limite del 20 per cento del valore dei danni.

9/3524/**36**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Stucchi, Parolo, Sergio Rossi, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che i comuni colpiti affrontano serie difficoltà finanziarie ed amministrative sia in ordine all'anticipazione dei finanziamenti per la ricostruzione sia in ordine all'organizzazione del ritorno in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti affinché i comuni danneggiati dagli eventi atmosferici del mese di novembre 2002, siano autorizzati a posticipare di almeno 3 anni le rate di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti, e ad assumere le opportune iniziative affinché i commissari straordinari nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3258, con proprio provvedimento, stabiliscano i criteri per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attività delle imprese danneggiate.

9/3524/**37**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Parolo, Sergio Rossi, Stucchi, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che i finanziamenti stanziati dall'apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3258, del 2002, e dalla legge finanziaria per l'anno 2003 non sono sufficienti per completare la ricostruzione delle zone danneggiate e per rimborsare ai privati e alle imprese i danni subiti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti volti a destinare una parte delle disponibilità del fondo della protezione civile per l'anno 2003 alla prosecuzione degli interventi per i territori colpiti dalle alluvioni del novembre 2002, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258.

9/3524/**38**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Sergio Rossi, Stucchi, Parolo, Lussana, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali di riscossione e di procedure di contabilità;

premesso che l'articolo 5, come modificato dalla Camera, destina le maggiori entrate recate dal decreto-legge ad agevolazioni fiscali per le imprese e per i lavoratori autonomi che realizzano investimenti nei comuni interessati dalle calamità naturali verificatisi nell'anno 2002, ed in particolare nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del novembre 2002, per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002;

tenuto conto che gli straordinari eventi alluvionali del mese di novembre 2002, hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai soggetti privati e alle imprese, colpendo gravemente i territori alpini e prealpini del Nord;

tenuto conto altresì che la legge finanziaria 2003, all'articolo 80, comma 59, stanziava 50 milioni di euro per il 2003 a favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nel corso dell'anno 2002;

impegna il Governo

a dare attuazione all'articolo 80, comma 59 della legge n. 289 del 2002, legge finanziaria 2003, anche attraverso l'assunzione dei provvedimenti legislativi che si dovessero rendere necessari, affinché siano ripartite le risorse disponibili a favore delle regioni colpite dalle avversità atmosferiche verificatisi nel mese di novembre 2002.

9/3524/**39**. (*Testo modificato nel corso della seduta*). Lussana, Stucchi, Parolo, Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.

La Camera,

tenuto conto della situazione di disagio in cui versano i soggetti ubicati nei comuni dichiarati alluvionati per due volte nel corso dell'ultimo decennio;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere ai suddetti soggetti l'applicabilità del contributo, da attribuire sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nei limiti delle risorse già stanziate a tale scopo.

9/3524/**40**. Viale, Zanetta, Rosso, Stradella, Patria, Costa.

La Camera,

considerati i rilevanti costi che devono sostenere le società sportive professionistiche appartenenti a settori diversi

dal calcio per affrontare i rispettivi campionati;

vista la difficoltà in cui versano la maggior parte delle suddette società sportive professionisti;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di opportune forme di sostegno finanziario, volte ad evitare la crisi di un così rilevante settore economico, considerati anche gli effetti sull'indotto e ad assicurare la costante opera di promozione sociale svolta dalle suddette società sportive professionistiche appartenenti a settori diversi dal calcio.

9/3524/41. Paolone.

La Camera,

ricordato che il professor Victor Uckman, presidente fino al settembre 2001 della Co.Vi.Soc., la commissione di vigilanza sui bilanci delle società iscritte alla Federcalcio, ha criticato la tendenza verso bilanci poco trasparenti e ha raccomandato che « nei prospetti delle società di calcio venga scritto in neretto che l'investimento è sconsigliato a vedove e orfani »;

constatato che i bilanci delle società di calcio hanno effettivamente caratteristiche di poca trasparenza e comparabilità sia per quanto riguarda il principio della recuperabilità tramite le operazioni future dei diritti pluriennali dei calciatori iscritti nell'attivo, la stima della loro vita utile economica e di conseguenza dei criteri per calcolare il loro ammortamento, sia per altre situazioni per le quali mancano dei principi contabili di riferimento,

impegna il Governo

a predisporre una interpretazione autentica e dettagliata delle norme del codice civile per quanto riguarda le società di calcio, in modo che i loro bilanci siano confrontabili con quelli delle altre società

che operano nella Unione europea, e a chiedere alla FIGC di controllare che tali principi siano rispettati da tutte le società sulle quali la FIGC stessa ha potere di controllo.

9/3524/42. Pagliarini, Dario Galli.

La Camera,

premesso che:

è stato approvato l'emendamento 5-bis. 80 a firma onorevole Pinza e altri, nel quale si parla di « maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo » da destinare in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione nei comuni delle regioni colpiti da calamità naturali verificatisi nell'anno 2002,

impegna il Governo

ad interpretare la norma nel senso di utilizzare per le finalità in premessa le maggiori entrate, derivanti dai condoni tributari e contributivi, che dovessero verificarsi rispetto alle entrate stimate dall'articolo 5-bis del provvedimento.

9/3524/43. Guido Giuseppe Rossi, Parolo, Sergio Rossi, Caparini, Lupi, Scherini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 3524, di conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282;

considerato che:

il disegno di legge reca all'articolo 5-bis disposizioni in materia fiscale modificative della legge 27 dicembre 2002, n. 282 (legge finanziaria 2003);

la medesima legge n. 282 contiene, all'articolo 5, comma 3, una norma di interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 1997, precisando che tale ultima disposizione deve interpretarsi nel senso che i contributi erogati a norma di legge concorrono alla base imponibile IRAP anche nel caso in cui gli stessi non rilevino ai fini delle imposte sui redditi;

il medesimo comma 3 sostituisce il comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 209 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265 del 22 novembre 2002, riproducendo integralmente il comma 3 dell'articolo 5 del testo originario del disegno di legge finanziaria (AC 3200-*bis*);

con tale ultima disposizione il Governo interveniva in una materia controversa sulla quale in passato si era registrato un notevole contenzioso;

tuttavia, dal carattere retroattivo della medesima disposizione sarebbe discesa la possibilità per l'amministrazione finanziaria non soltanto di inviare avvisi di accertamento a quelle imprese che, in presenza di una incertezza quanto al regime vigente, non avevano provveduto al pagamento dell'IRAP, ma anche di negare il rimborso di crediti di imposta vantati da contribuenti che negli anni precedenti avevano comunque provveduto a versare la maggiore imposta;

in questo modo, si sarebbe determinata una situazione di obiettiva incertezza, tale da esporre le imprese interessate ad una condizione di grave precarietà sotto il profilo finanziario;

per porre rimedio a questi problemi, nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge A.C. 3185, di conversione del citato decreto-legge n. 209 del 2002, era stato, in seguito ad approfondita istruttoria, approvato un emendamento che introduceva il comma 2-*quinquies* all'articolo 3, vertente sulla medesima materia;

tale ultima disposizione, approvata con il parere favorevole del rappresentante del Governo, a differenza dell'articolo 5, comma 3, dell'originario disegno di legge finanziaria, non era formulata come norma interpretativa, in quanto stabiliva l'applicazione del principio del concorso dei contributi alla determinazione della base imponibile IRAP, anche nel caso in cui essi non rilevino ai fini delle imposte sui redditi a decorrere dal 1° gennaio 2003;

alla luce dell'introduzione del richiamato comma 2-*quinquies*, nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera del disegno di legge finanziaria era stato soppresso, con il parere favorevole del Governo, il comma 3 dell'articolo 5;

il Governo non aveva ritenuto di modificare il predetto comma 2-*quinquies* sia nel corso dell'esame al Senato in seconda lettura del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 209, che nel corso della terza lettura svolta alla Camera;

il ripristino di tale ultima disposizione nel testo definitivo dell'articolo 5 della legge n. 282 e la contestuale sostituzione del citato comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 209 hanno costituito un imprevedibile mutamento di orientamento rispetto alla soluzione concordemente assunta sulla materia dal Parlamento e dal Governo, con il pieno consenso dell'amministrazione finanziaria, in esito all'approfondito lavoro svolto in occasione dell'esame del decreto-legge n. 209;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente tutte le iniziative necessarie a eliminare il rischio di generare incertezze ed oneri aggiuntivi a carico dei contribuenti interessati, rimuovendo la condizione di obiettiva precarietà determinata dalla retroattività del comma 3 dell'articolo 5 del disegno di legge finanziaria 2003.

9/3524/44. Antonio Leone.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 3524;

considerato che le disposizioni dell'articolo 7, che consentono la cessione, a trattativa privata, di alcuni immobili, già appartenenti al patrimonio dello Stato, specificamente individuati negli elenchi allegati al medesimo provvedimento, avrebbero già trovato attuazione, secondo quanto emerso nel corso della discussione;

rilevato che nelle previsioni del medesimo articolo 7 la dismissione fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita;

tenuto conto che tra gli immobili oggetto di cessione, di cui agli allegati elenchi, è inclusa la Manifattura tabacchi situata in via Galileo Ferraris a Napoli, relativamente alla quale, nell'aprile 2001, era stato siglato apposito protocollo di intesa tra il Ministero dell'interno, il Ministero delle finanze, la regione Campania e l'Ente tabacchi italiani S.p.a.;

considerato che nel protocollo si prospettava esplicitamente l'utilizzo dell'immobile per la realizzazione della « Cittadella della Polizia di Stato », con conseguente realizzazione di interventi di recupero edilizio e di rivalutazione funzionale del complesso tali da contribuire in misura determinante alla riqualificazione dell'area orientale di Napoli;

rilevato che a fronte della possibilità di insediare nel suddetto immobile la « Cittadella della Polizia di Stato », la regione Campania, d'intesa con il comune di Napoli, si impegnava a verificare la possibilità di mettere a disposizione della società ETI uno o più edifici contigui per la realizzazione di un nuovo centro di ricerca di livello internazionale per lo studio dell'impatto del fumo sulla salute e per la ricerca sulla materia prima e l'innovazione del prodotto;

tenuto conto dell'importanza che il protocollo assumeva ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che nella città di Napoli costituisce un obiettivo di carattere prioritario;

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative idonee ad assicurare il mantenimento degli impegni già assunti con il protocollo d'intesa con il comune di Napoli, in ordine all'utilizzo dell'immobile costituente la Manifattura tabacchi situato a Napoli.

9/3524/45. Marone, Lumia, Lettieri, Cennamo.

La Camera,

premesso che:

la legge 23 novembre 2001, n. 410 prevede la valorizzazione del patrimonio abitativo dello Stato, anche mediante la sua alienazione;

l'ordine del giorno n. 9/3200/bis-B/36 ha impegnato il Governo, che ha accettato, a procedere, con la prima operazione di cartolarizzazione del 2003, alla alienazione degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, purché ubicati all'esterno delle infrastrutture militari;

impegna il Governo

a procedere, senza indugio, alla alienazione, con le modalità e norme previste dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, alla alienazione degli immobili ad uso residenziale di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, ubicati all'esterno delle infrastrutture militari.

9/3524/46. Ascierito.

La Camera,

preso atto della disciplina delle alienazioni stabilita dall'articolo 7, nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,

impegna il Governo

a vendere a trattativa privata ma nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile e dei principi di trasparenza e concorsualità.

9/3524/**47**. Mantini.

La Camera,

preso atto del testo dell'articolo 9 in relazione al controllo e al monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli atti normativi e di governo utili affinché sia garantita la piena autonomia delle casse di previdenza dei professionisti che non possono essere assimilate alla finanza pubblica basandosi su contribuzioni private.

9/3524/**48**. Molinari, Mantini.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 1,19

Stampato su carta riciclata ecologica



14ALA0002600